



DECRETO n. 44 del 28/08/2019

OGGETTO: Limitazioni al transito bus di massa di 25 t sulla SP BS 64, conseguente variazione dell'assetto del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Richiamato il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'articolo 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza".

Vista la legge regionale n. 6 del 4/04/2012 "*Disciplina del settore dei trasporti*".

Richiamato il Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 194 del 22/07/2015 di costituzione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n.6/2012.

Richiamato lo statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 23 del 03/06/2015, all' Art. 2 "Finalità e funzioni dell'Agenzia".

Richiamato il vigente Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei Comuni di Cremona e di Crema, n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., sottoscritto in data 5/06/2013.

Specificato che - ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7 modificato dall'art. 4 c. 2 della legge Regionale 08/07/2015 n. 19 - l'agenzia è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Fatto presente che l'art. 4, comma 2, lett. J) della l.r. 22/98 - sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. j) della l.r. 11/2009 - prevede, in particolare, il conferimento mediante trasferimento alle Province delle funzioni amministrative concernenti il riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea interurbani e comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia.

Dato atto che l'Agenzia, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2012, art. 7, c. 13, costituisce lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni e compiti degli enti locali, di cui all'art. 4 c. 2 della stessa L.R. n. 6/2012, tra cui rientra anche l'accertamento di cui all'art. 8, c. 7 del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali, riguardanti l'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.

Preso atto del decreto dirigenziale n. 2419/2019 della Provincia di Brescia che fra l'altro, revoca l'ordinanza 3069 del 10/9/2018 e istituisce dal 2/08/2019, il limite di massa di 25 t. (precedentemente era di 40 t.) per entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico.

Considerato che nell'ambito delle linee interurbane del bacino di Cremona, il tratto di SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico fa parte del percorso delle linee K208/K214 su cui è autorizzato l'uso di autobus (da 15 e 18 metri di lunghezza) con massa superiore a 25 t.

Ritenuto quindi di vietare l'utilizzo di bus con massa superiore a 25 t. - in ottemperanza al decreto dirigenziale n. 2419/2019 della Provincia di Brescia - sulla tratta in questione della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico, con conseguente variazione del servizio di trasporto nella zona, con garanzia del mantenimento degli attuali standard dell'offerta di servizio all'utenza in particolare quella scolastica, compatibilmente alle caratteristiche della viabilità e alla disponibilità dei bus.

Richiamato il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 753.

Esaminati gli atti d'ufficio.

DECRETA

1) Di prendere atto del decreto dirigenziale n. 2419/2019 della Provincia di Brescia che istituisce dal 2/08/2019, la limitazione del limite di massa da 40 a 25 t. per entrambi i sensi di marcia della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico.

2) Di revocare con effetto immediato, nell'ambito delle modalità di esercizio delle autolinee extraurbane, di cui al Contratto di servizio per il TPL n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., le precedenti autorizzazioni in materia di utilizzo di autobus con massa superiore a 25 t. sul tratto della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico (linee K208/K214);

3) Di vietare, con effetto immediato, l'utilizzo di bus con massa superiore a 25 t. sul tratto della SP64 dal km 18+200 al km 18+600 in Comune di Pontevico, con conseguente variazione del servizio di trasporto nella zona, con garanzia del mantenimento degli attuali standard dell'offerta di servizio all'utenza con particolare attenzione a quella scolastica.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/71 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.